



**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI TREVISO  
SECONDA SEZIONE CIVILE

**RG 1/2026 LIQ. CONTR.**  
MARIANI PATRIZIA  
(C.F. MRNPRZ55C50M089S)

**RG 2/2026 LIQ. CONTR.**  
DE PASQUALIN GIULIANO  
(C.F. DPSGLN52P06D794Y)

**PROC. UNIT. 306-1/2025**

**DEPOSITATA E PUBBLICATA  
IL 14/01/2026**

Il Tribunale di Treviso composto dai magistrati:

dott. Bruno Casciarri	Presidente rel.
dott. Lucio Munaro	Giudice
dott.ssa Clarice Di Tullio	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Letto il ricorso iscritto in data 18-11-2025 ex art. 269 CCI e la successiva integrazione del 27-11-2025 nel procedimento n. 306-1/2025 per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni presentato da:

**GIULIANO DE PASQUALIN** (C.F. DPSGLN52P06D794Y) nato a Fregona (TV) il 06/09/1952;

**PATRIZIA MARIANI** (C.F. MRNPRZ55C50M089S) nata a Vittorio Veneto (TV) il 10/03/1955;

entrambi residenti in Via Dello Stadio, 4 Int. 1 Meschio – 31029 Vittorio Veneto (TV) presa visione dei documenti allegati;

rilevato che:

- i ricorrenti sono tutti residenti in Provincia di Treviso;
- il ricorso è stato presentato con l'assistenza dell'OCC;
- si tratta di procedura familiare ai sensi dell'art. 66.1 CCI atteso che i ricorrenti sono coniugi conviventi e l'indebitamento ha un'origine comune;



- al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC che contiene la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- i debitori sono in stato di sovraindebitamento, come risulta dalla relazione dell'OCC che riporta un passivo del De Pasqualin di circa E. 41.510,00 e della Mariani di circa E. 69.495,00 a fronte di un attivo costituito dall'eccedenza del reddito da lavoro dipendente rispetto alla quota destinata al mantenimento (E. 1.153,00 mensili oltre le 13°) nonché della quota di 2/22 di un appartamento di proprietà della Mariani a Vittorio Veneto via Milesi 12 ( quota del valore di circa E. 10.000,00), in totale circa E. 59.000,00;
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCI; visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI.

#### **DICHIARA**

##### **l'apertura della liquidazione controllata dei beni di**

**GIULIANO DE PASQUALIN** (C.F. DPSGLN52P06D794Y) nato a Fregona (TV) il 06/09/1952;

**PATRIZIA MARIANI** (C.F. MRNPRZ55C50M089S) nata a Vittorio Veneto (TV) il 10/03/1955;

#### **NOMINA**

il dott. Bruno Casciarri Giudice delegato per la procedura, il quale provvederà a determinare i limiti reddituali di cui all'art. 268 comma 4 lett. b) CCI

#### **NOMINA**

Liquidatore l'avv. Arminda Dal Bo

#### **ORDINA**

ai debitori il deposito entro 7 giorni dell'elenco dei creditori in cancelleria;

#### **ASSEGNA**

termine perentorio di gg. 60 ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine entro il quale, a pena di inammissibilità,



devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

**ORDINA**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

**DISPONE**

che Liquidatore provveda all'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, alla pubblicazione presso il registro delle imprese;

**ORDINA**

quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione a cura del Liquidatore della sentenza presso gli uffici competenti.

Evidenziato:

- che a norma dell'art. 150 CCI, richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, salva diversa disposizione di legge;
  - che il compenso del difensore per la presentazione del ricorso non rientra tra i crediti prededucibili a norma dell'art. 6 CCI e dell'art. 269.1 CCI;
  - **che, pur trattandosi di procedura familiare, le masse attive e passive rimangono distinte come prescritto dall'art. 66.3 CCI;**
  - l'esdebitazione opera alle condizioni di cui all'art. 282 CCI;
  - in compenso dell'OCC e del Liquidatore è unico e dovrà essere liquidato dal Giudice all'esito della liquidazione dei beni tenuto conto dei valori effettivamente realizzati.
- Manda alla Cancelleria per la notificazione della sentenza al debitore e al Liquidatore per la notificazione ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione
- Treviso, 13 gennaio 2026



Il Presidente est.  
Bruno Casciarri

